

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio per l'annullamento dell'elezione del collegio di Sanluri. (Sono approvate.)

BRUNET, relatore. Collegio di Cigliano. — Ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Cigliano.

Nel collegio di Cigliano fu proclamato deputato il professore Giacomo Lignana.

Egli è nato addì 19 dicembre 1827. Le elezioni ebbero luogo addì 15 novembre 1857; quindi il professore Giacomo Lignana il giorno dell'elezione non aveva ancora compiuti gli anni 30.

L'articolo 40 dello Statuto è formulato come segue:

« Nessun deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, e non ha compiuta l'età di anni 30, » ecc.

L'articolo 97 della legge elettorale così si esprime:

« Chiunque può essere eletto deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto. »

Venne posta nell'ufficio la seguente questione: se, stando al disposto dei due articoli testè riferiti, il requisito dell'età di anni 30 compiuti fosse necessario nel giorno stesso dell'elezione, ovvero se potesse essere validamente eletto un candidato di età inferiore, da non ammettersi però alla Camera se non quando avesse compiuti gli anni 30.

La maggioranza dell'ufficio II ravvisò nelle espressioni affermative dell'articolo 97 della legge elettorale, cioè: *chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto*, una necessaria conseguenza negativa, cioè che nessuna elezione può dirsi valida, quando il candidato non riunisce i requisiti accennati nell'articolo 40 dello Statuto, cioè non ha 30 anni compiuti.

Tale articolo richiedendo in modo incontestabile il requisito degli anni 30 compiuti, ed il professore Lignana addì 15 novembre, giorno dell'elezione, non avendo ancora raggiunta una tale età, la maggioranza dell'ufficio II fu di parere che, stando al disposto dell'articolo 97 della legge elettorale, il professore Lignana non poteva essere validamente eletto.

Quindi, a suo nome, ho l'onore di proporre alla Camera l'annullamento di questa elezione.

VALLAURI. L'articolo 40 dello Statuto è così apertamente favorevole al signor Lignana, che io punto non dubito che la Camera voglia convalidarne l'elezione.

Quale è diffatti il senso ovvio e naturale di quest'articolo? Che nessuno, quantunque eletto deputato, può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, e se non ha compiuto i 30 anni di età.

Il signor Lignana adunque, sebbene eletto deputato, non poteva sedere nella Camera prima del 19 dicembre, giorno in cui ha compiuto i trent'anni.

Questa è la sola legittima conseguenza, che da quest'articolo si può dedurre.

Nè vale il dire che l'esclusione del signor Lignana si ricava dall'articolo 97 della legge elettorale, giacchè da questo articolo niente altro si può inferire, se non

che qualunque elettore nel giorno delle elezioni, richiamandosi all'ufficio elettorale di Cigliano, con un documento autentico, avrebbe potuto impedire che il professore Lignana fosse eletto deputato.

Ma l'elezione essendo seguita regolarmente e senza contestazioni, e ora l'eletto avendo compiuto l'età di trent'anni, prescritta dalla legge, ha, in virtù dello Statuto, il diritto incontestabile di venire ammesso alla Camera.

Nè si potrebbe ragionevolmente opporre che l'elezione non sia valida, perchè siffatta disposizione non è contenuta nella legge elettorale e sarebbe solo una conseguenza che altri ne vorrebbe dedurre. Ora tutti sanno che, quando si tratta di cose odiose, la interpretazione della legge vuol essere ristretta anzichè ampliata.

Io perciò, opponendomi alle conclusioni dell'ufficio II, dico che il signor Lignana vuol essere ammesso nella Camera come regolarmente eletto.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Io non posso consentire nell'opinione emessa dall'onorevole preopinante. Egli si fondò sull'articolo 40 dello Statuto, come se in quest'articolo si fossero determinate le condizioni di eleggibilità. Se ciò fosse, io concorrerei nel parere dell'onorevole Vallauri; ma tale non è il significato dell'articolo 40 dello Statuto. Diffatti in questo sta scritto: « Nessun deputato può essere ammesso nella Camera se non è suddito del Re, non ha compiuto l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge. » Evidentemente lo Statuto ha determinato certe condizioni di esclusione, ma non già quelle di eleggibilità, ed ha lasciato alla legge elettorale lo stabilirle.

Che tale fosse l'intenzione dell'autore dello Statuto, si deduce da che l'articolo 55 dispone che tutto ciò che si riferisce all'elezione sarà statuito da una legge elettorale, e che il legislatore, essendosi riservata la facoltà di compilarla, doveva svolgere l'idea contenuta nello Statuto; ma aveva il campo libero.

Quando si venne ad esaminare le varie quistioni, a cui diede luogo la legge elettorale, ed in particolare la quistione dell'eleggibilità, si è creduto di dover accettare il sistema di maggior larghezza e di non richiedere alcuna condizione di censo; solo si stimò di dover esigere quella dell'età.

Non esamino ora se in tal guisa siasi bene o male operato; ma sta in fatto che l'autore della legge elettorale ha eliminato ogni altra condizione, salvo quella dell'età e delle altre contemplate nell'articolo 40. È anche fuori dubbio che l'articolo 97 della legge elettorale restringe alquanto, se si vuole, l'articolo 40 dello Statuto; ma essa lo poteva fare.

Credete voi, o signori, che se il legislatore avesse colla medesima imposto un censo di eleggibilità, avrebbe contraddetto all'articolo 40 dello Statuto? No, signori: avrebbe fatto una disposizione buona o cattiva (qui non entro a discuterlo), ma certamente non sarebbe stata in contraddizione coll'articolo 40 dello Statuto; quindi